



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA**  
**Settore civile**  
**Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza**

Il Tribunale ordinario di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

|          |                            |                  |
|----------|----------------------------|------------------|
| Dott.    | Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente       |
| Dott.    | Alessandro Pellegri        | Giudice relatore |
| Dott.ssa | Valentina Prudente         | Giudice          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
**(APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA)**

nel procedimento unico portante **n. 77/2025 R.G.P.U.**

PROMOSSO, con ricorso depositato in data **02.07.2025**, DA

**BRUNO LUCETTI**, [REDACTED],  
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'**Avv. Elisabeta Saia** (C.F. SAILBT76B43A794A), indirizzo PEC: [avvelisabettasaia@pec.it](mailto:avvelisabettasaia@pec.it) giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carrara (MS) viale XX Settembre 130, **D'ora in poi anche solo "debitore" o "ricorrente"**.

\*\*\*

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della **Liquidazione controllata** del patrimonio **depositato** dalla **medesima parte debitrice sovraindebitata**, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. Esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, **Avv. Silvia Andreani**.

Esaminate le risultanze delle informative richiamate nella Relazione Particolareggiata OCC.

Udita la relazione del Giudice Delegato

Rilevato che:

Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto **il debitore sovraindebitato** ha la residenza nel territorio del

Circondario di questo Tribunale e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.

- Sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale (in quanto non ha mai ricoperto personalmente e direttamente la qualità di imprenditore commerciale ma solamente di socio illimitatamente responsabile di società di persone, nella specie, [REDACTED])

[REDACTED] cancellata in data 04.05.2018 dal Registro delle imprese, come risulta da visura camerale aggiornata all'1.07.2025, acquisita d'ufficio a titolo di istruttoria, con la conseguenza che tale società, essendo stata cancellata da oltre un anno, non è più soggetta a dichiarazione di fallimento, con il corollario che LUCETTI BRUNO non è più soggetto a fallimento in estensione ex art. 147 L.F. in qualità di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali) ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del **sovraindebitamento** codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”* desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice).

La nozione giuridica di **“sovraindebitamento”** presuppone a sua volta le nozioni di:

**“crisi”**: *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];

**“insolvenza”**: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].

- La parte ricorrente, sulla base della relazione particolareggiata OCC:
  - non è titolare di alcun bene immobile;
  - non è titolare di alcun bene mobile registrato;
  - vive in un immobile in comodato d'uso gratuito intestato ad altra persona;
  - i beni mobili che arredano tale immobile sono ritenuti dall'OCC di modico valore e comunque non liquidabili poiché necessari per l'uso dell'immobile per le esigenze del debitore e del suo nucleo familiare;
  - non risulta, secondo la relazione particolareggiata dell'OCC, titolare di altri valori mobiliari.

Nella relazione particolareggiata OCC si legge ulteriormente quanto segue:

- “Disponibilità liquide e rapporti bancari: Non emergono saldi bancari rilevanti o depositi che possano costituire attivo significativo per la procedura (*doc. 11 ricorso*).

- Crediti esigibili: Non risultano crediti esigibili o somme da incassare.
- TFR e fondi pensione: Non risultano maturati TFR o fondi pensione.

Pertanto, l'attivo della procedura è costituito dal Compenso come amministratore della LSMG SRLS, risultanti dalla delibera societaria e dalle altre voci come trasferte/rimborsi kilometrici indicati nelle buste paga allegate, di cui non è stata fornita documentazione di spesa e quindi da considerarsi introiti per la procedura (*cfr. doc 15 ricorso*)"

Così ricostruito l'attivo, si osserva che il ricorrente può mettere a disposizione della procedura e dunque della massa dei creditori solamente **una quota del suo reddito mensile netto**.

Nella relazione particolareggiata si legge ancora quanto segue:

<<Il sig. LUCETTI BRUNO, come sopra visto, dispone di **un'entrata mensile media di euro netti 2.656,33**

Dalla lettura degli estratti conto e delle spese ivi indicate, si ritiene che le spese per il sostentamento del sig. LUCETTI e della moglie sia pari ad euro 1.400,00

Il ricorrente metterà a disposizione della procedura per la durata della liquidazione controllata pari a 36 mesi dedotto quanto il Giudice delegato riterrà di attribuire per la sussistenza.

Se il Giudice indicherà la soglia minima di euro 1.400,00, l'importo disponibile mensile per i creditori sarebbe di euro **1.113,73**, ossia su 36 mesi euro **40.094,08**, tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della moglie, dettagliatamente elencate in atti, come da dichiarazione allegata (*cfr. doc. 24 ricorso*)

Di seguito lo schema riassuntivo delle spese della famiglia mensili ed annuali.

**TABELLA ATTIVO >>**

La moglie risulta essere casalinga. I figli risultano essere divenuti maggiorenni ed attualmente economicamente autosufficienti e non più a carico.

Tali valutazioni sono in questa sede riportate al solo scopo di prendere atto che sussiste un margine per la devoluzione alla procedura e dunque alla massa dei creditori di una quota dei redditi del debitore sovraindebitato, salvo quanto di seguito precisato.

Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII; la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale.

Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, si provveda ad inoltrare tempestivamente specifica istanza al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il Liquidatore, al fine di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.

L'OCC individua un attivo totale pari ad **Euro 40.094,08** e un passivo totale pari ad **Euro 96.576,63**.

Nella relazione particolareggiata OCC si legge quanto segue:

<<In sintesi, la percentuale di soddisfacimento effettivo per ciascuna categoria di credito, distribuita sull'attivo di 40.094,08 euro in 36 mesi, è la seguente:

| <b>Riepilogo tabella<br/>soddisfacimento<br/>creditori Grado</b> | <b>Importo passivo<br/>(€)</b> | <b>Attivo destinato<br/>(€)</b> | <b>%<br/>soddisfacimento</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| PREDEDUTTIVO                                                     | 7.478,78                       | 7.478,78                        | 100%                         |
| PRIVILEGIO                                                       | 78.574,54                      | 32.615,30                       | 41,50%                       |
| CHIROGRAFO                                                       | 10.523,31                      | 0,00                            | 0%                           |

Questa PROSPETTIVA di distribuzione rispetta la normativa vigente e la prassi liquidatoria ex art. 268 C.C.I.L.

L'assenza di attivo in termini di immobili e beni mobili, la mancanza di beni aggredibili e il totale assorbimento delle eventuali entrate da parte delle esigenze minime del nucleo familiare non consentono alcuna distribuzione in favore dei creditori chirografari.>>

L'OCC ha espresso un giudizio di attendibilità e completezza della documentazione prodotta.

Ha inoltre evidenziato:

<< Il professionista ha ricevuto dai ricorrenti una documentazione completa sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria, ottenendo anche ulteriori documenti da loro e da terzi per completare le verifiche.

Dall'esame di tutta la documentazione raccolta, si ritiene che la stessa sia completa e attendibile per valutare l'attivo e il passivo della procedura di liquidazione controllata.

Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute e delle verifiche effettuate, si esprime una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata, ritenendo che essa illustri adeguatamente la situazione del debitore. Infine, ai sensi dell'art. 268 C.C.I.L., si rileva che non ci sono azioni giudiziarie che potrebbero aumentare l'attivo della procedura, quindi, non è possibile acquisire ulteriori attivi da distribuire ai creditori tramite azioni legali, oltre a quanto ricavabile dal reddito. >>

L'OCC ha concluso testualmente come segue:

**<<la sottoscritta attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda idonea ad illustrare compiutamente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori ed attesta ai sensi dell'art. 268 C.C.I.L., 3° comma, NON è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. >>.**

**Sulla diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni.**

In proposito, nella relazione particolareggiata OCC si legge testualmente quanto segue:

#### **<< 6.§ PRESUPPOSTI, CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA**

##### **6.1 - Presenza dei presupposti ex art. 2 C.C.I.L.**

*Alla data della presente relazione, il sig. Bruno Lucetti versa in stato di sovraindebitamento, non essendo in grado di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori, come dettagliatamente esposto nella domanda di esdebitazione e nei documenti allegati.*

*La situazione debitoria, pari a complessivi euro **96.576,63**, risulta superiore alle ordinarie capacità di rimborso del nucleo familiare ed è conforme alla definizione di 'sovraindebitamento' di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.L., avendo un compenso mensile come amministratore di circa 1800,00, a cui si aggiungono introiti per rimborsi chilometrici trasferite, ma tenuto conto delle*

*spese famigliari per il sig. Lucetti pari ad almeno 1400,00 mensili non è possibile fare fronte a tale indebitamento. 6.2 - Cause del sovraindebitamento*

*Le cause della crisi sono da ricondursi principalmente all'attività di impresa svolta dal sig. Lucetti in forma di società in accomandita semplice, di cui era socio illimitatamente responsabile e si tratta di debiti risalente, formatisi anteriormente allo scioglimento della s.a.s. ante 2018, essenzialmente costituiti secondo il seguente dettaglio*

- *Tributi (€ 73.698,28)*
- *INPS (€ 4.876,26)*
- *Altre voci minori (€ 10.523,31)*

*Tali obbligazioni non sono di natura personale o consumeristica, ma derivano dalle residue posizioni fiscali, contributive e amministrative maturate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta in passato dal sig. Lucetti.>>*

L'OCC ha altresì evidenziato che non risulta che il ricorrente abbia sostenuto spese voluttuarie e che ulteriore quota dei debiti che hanno cagionato la crisi e' ascrivibile ai bisogni della famiglia segnatamente per debiti per necessità famigliari sorte in periodo in cui tutte e tre le figlie vivevano a carico del ricorrente, con moglie casalinga.

Tali valutazioni appaiono condivisibili siccome frutto di accertamenti per quanto possibile approfonditi e sorrette da motivazione chiara ed apparentemente esente da vizi logici.

- Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Preciso che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

**L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i.** (tra cui da ultimo il **D.lgs. 13.09.2024, n. 136**), recante il **"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"** nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal **Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024**, ha il seguente tenore letterale:

*"Con la sentenza il tribunale: (...) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel **registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale".*

In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo:

Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (Entrata in vigore e disciplina transitoria):

*"1. Il presente decreto entra in vigore **il giorno successivo** alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (...)*

*4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, **liquidazione controllata** e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria **pendenti alla***

**data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente**". (enfasi aggiunta).

Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data **(sabato) 28 settembre 2024** e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza:

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **BRUNO LUCETTI**, [REDACTED] (MC)

NOMINA quale Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegrini;

NOMINA quale **Liquidatore giudiziale** l'avv. **Silvia ANDREANI**, iscritta *nell'elenco dei gestori di cui allo "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest"* nonché alla Sede di Massa Carrara dell'Albo professionale degli Avvocati;

MANDA al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268, comma 4, lettera b. (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia);

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall'Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, *"il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice"*.

DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito *Internet* del Tribunale.

DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;

DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno **14.07.2025**.

Il Giudice estensore  
Dr. Alessandro Pellegri

Il Presidente del Tribunale e del Collegio  
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli